

Tecnica bancaria – programma II° modulo

Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Economia e Commercio
Deams Dipartimento di Economia Aziendale Matematica e Statistica
Tecnica Bancaria 520EC

4. GESTIONE DI PORTAFOGLI

L'art. 1 comma 5 quinquies del TUF recita: “per gestione di portafoglio si intende la gestione su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti”.

Elementi essenziali del contratto:

1. obbligo della **forma scritta** (non è così per esempio per il servizio di consulenza agli investimenti)
2. specificazione nel contratto dei **tipi di strumenti finanziari** ed altri beni (es. valute) includibili, inclusi **limiti** caratterizzanti la gestione
3. tipi di **operazioni realizzabili** (es. operazioni allo scoperto, leverage finanziario)
4. **obiettivi** della gestione e **livello di rischio** della stessa
5. descrizione del parametro oggettivo di riferimento (**benchmark**)
6. possibilità di accedere alla **delega** di gestione
7. metodo e frequenza di **valutazione degli strumenti finanziari**
8. periodo di efficacia e modalità di **rinnovo e modifica del contratto** di gestione
9. le modalità con cui il cliente può impartire **disposizioni vincolanti** e richieste di **modifica alla linea di gestione**
10. frequenza, tipo e contenuto della **rendicontazione periodica**
11. procedura di **conciliazione ed arbitrato**

5. BEST EXECUTION

1. Possibili sedi di esecuzione (art. 2 comma 1 lett e) Reg. Intermediari): per sede di esecuzione si intende (i) un **mercato regolamentato**, (ii) un **sistema multilaterale di negoziazione** (MTF), (iii) un **internalizzatore sistematico**, (iv) un **market maker**, (v) altro **negoziatore per conto proprio**, (vi) nonché una sede equivalente di un Paese extracomunitario
2. Fattori determinanti la best execution (art. 45 Reg. Intermediari): gli intermediari devono mettere in atto misure idonee allorchè eseguono gli ordini finalizzati al **miglior risultato possibile** per il cliente riguardo al **prezzo e costi** (concetto di corrispettivo totale), **rapidità / probabilità di esecuzione e regolamento**, dimensione e natura dell'ordine
3. Strategia di esecuzione degli ordini: (i) **individuare** per ciascuna categoria di strumenti almeno le sedi di esecuzione che permettono l'esecuzione dell'ordine al miglior risultato possibile, (ii) **orientare** la scelta di esecuzione fra quelle individuate al punti (i)
4. Informativa ai clienti e consenso: gli intermediari devono (i) informare la clientela in merito alle proprie strategie di esecuzione ordini, (ii) ottenere dal cliente il preventivo consenso su tale strategia, (iii) ottenere il preventivo ed esplicito consenso del cliente laddove si esegue l'ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione

DIRETTIVA MIFID: SINTESI PRINCIPALI INNOVAZIONI NORMATIVE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO (1 / 3)

	Categorie di clienti – Livelli di protezione		
	Clienti al dettaglio	Clienti professionali	Controparti qualificate
best execution	SI	SI / NO (diversi rispetto clienti al dettaglio)	NO
Info execution policy	SI	NO	NO
Verifica di adeguatezza	SI	SI	NO
Verifica di appropriatazza	SI	SI	NO
Info servizi investimento	SI	SI	NO
Info strumenti finanziari	SI	NO	NO
Info sui costi totali ed accessori	SI	SI	NO
Reporting	SI	SI / NO (semplificati)	NO

DIRETTIVA MIFID: SINTESI PRINCIPALI INNOVAZIONI NORMATIVE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO (2 / 3)

Test per identificazione del profilo del cliente

Appropriatezza: domande su esperienza finanziaria

Adeguatezza: domande su esperienza finanziaria, situazione finanziaria obiettivi di investimento per conoscere il profilo di rischio del cliente

Il cliente risponde a tutte le domande?

SI → viene assegnato un profilo di appropriatezza

No → il cliente può operare solo sul mercato monetario Euro

SI → viene assegnato un profilo di adeguatezza


No → il cliente non può accedere ai servizi di investimento previsti

DIRETTIVA MIFID: SINTESI PRINCIPALI INNOVAZIONI NORMATIVE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO (3 / 3)


Protezione del cliente

	Appropriatezza	Adeguatezza
best execution	X	X
info execution policy	X	X
Verifiche	Il cliente che opera fuori dalla appropriatezza libera, riceve informazione dalla banca e ne da liberatoria	La verifica di adeguatezza è bloccante
Strumenti e servizi finanziari	Titoli in amministrato Oicr Unit linked	GPF / GPM Consulenza Strumenti finanziari illiquidi

AGENDA

1. Dati di sistema
2. Le dinamiche della raccolta bancaria
-  **Il perimetro normativo di riferimento – *market abuse***
4. Gestione della normativa quale fattore competitivo
5. Il risparmio gestito
6. Tecniche di gestione del portafoglio
7. Impatti sul sistema bancario e sulle sue regole dalla recente crisi
8. La riforma previdenziale – concetti
9. Tecniche di risk analysis applicate alla funzione creditizia

MARKET ABUSE



MARKET ABUSE: LA DEFINIZIONE DEL T.U.F.

Abuso di
informazioni
Privilegiate
(art. 184 TUF)


(...) chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: (a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, (b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, (c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al punto (a)

Manipolazione
del mercato
(art. 185 TUF)

(...) chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

Definizione informazioni privilegiate (art. 181 TUF): informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. (...) Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: (a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà, (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera (a) sui prezzi degli strumenti finanziari. Per informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento

MARKET ABUSE: ORGANIZZAZIONE DELL'INTERMEDIARIO



Software dedicato al market abuse che punta la procedura titoli dell'intermediario ed analizza con diagnostici dedicati, separati e parametrizzati dall'intermediario, tutti gli "elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato" come recitato dall'art. 43 del regolamento Mercati